

COMUNE DI PIETRELCINA
(Prov. di Benevento)

Ordinanza n. 1234 del 20.04.2017

Prot. n. 0003474

IL SINDACO

PRESO ATTO che non tutti i proprietari ed i conduttori di terreni prospicienti aree pubbliche o di pubblico passaggio provvedono ad una adeguata manutenzione delle ripe e delle scarpate;

RICONOSCIUTO altresì che l'incuria di cui sopra può rendere poco visibile o nascondere la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata delle strade;

RITENUTO pertanto necessario adottare opportuni provvedimenti per prevenire situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 29 del D. L.vo n. 258/1992 e s.m.i. , i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie e che qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile;
- ai sensi dell'art. 31 del D. L.vo n. 285/1992 e s.m.i., i proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati ed i muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono, altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;

VERIFICATO che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale innanzi descritte, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse;

VISTI:

- l'art. 50 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000;
- gli artt. 1, 16, 17, 18, 19, 20 e 30 del D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada e s.m.i.);
- gli artt. 26 e 70 del DPR 495/92 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- gli artt. 892, 894, 895 e 896 del Codice Civile;

RILEVATA l'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati;

ORDINA

Tutti i proprietari dei terreni confinanti con strade comunali dovranno provvedere a:

- potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante;
- tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi e le erbacce che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio promananti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- provvedere alla manutenzione delle ripe confinanti con le strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi

comprese le opere di sostegno (fabbricati e muri di qualsiasi genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada, altresì realizzando ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;

- adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi antistanti le strade dovranno essere eseguiti costantemente durante tutto il periodo dell'anno.

Controlli sul rispetto dell'ordinanza saranno svolti dalla Polizia Municipale, in collaborazione con gli uffici comunali che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati.

In caso di inadempienza da parte dei privati cittadini si procederà all'esecuzione d'ufficio e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e presso i principali siti della pubblica affissione comunale per giorni 60.

INCARICA

il Comando di Polizia Municipale dei controlli per la corretta applicazione della presente ordinanza, nonché di comminare le sanzioni nei confronti dei trasgressori.

RICORDA CHE

in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita.

RAMMENTA ALTRESI'

Il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

Pietrelcina, lì 20.04.2017



IL SINDACO
(Domenico Masone)